

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore SpA, con sede in Milano, Via Bianca di Savoia 12, e, in quanto compatibile delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società, salvo quanto già disposto nello Statuto sociale.

1.2 Il presente Regolamento, adottato con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 23/24 aprile 2001, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari; le sue modifiche sono soggette alle medesime forme e modalità di approvazione.

ART. 2 - ACCESSO IN ASSEMBLEA

2.1 Coloro che, in base alla legge o allo Statuto, hanno diritto di intervenire in assemblea devono farsi identificare, all'ingresso del locale in cui si tiene l'assemblea mediante idoneo documento di identità o altro mezzo di riconoscimento, quale l'autocertificazione, ed esibire la documentazione di rito valida per l'ammissione, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento. La verifica della legittimazione all'intervento inizia con congruo anticipo rispetto l'ora fissata per l'inizio dell'assemblea.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, gli azionisti possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

- 2.2 Possono partecipare all'assemblea i dipendenti della Società e delle società del Gruppo di appartenenza, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati. L'intervento dei rappresentanti della società di revisione e, qualora nominati, di quelli degli obbligazionisti e degli azionisti portatori di azioni di risparmio non necessita di alcuna formalità.
- 2.4 Salvo diversa decisione del Presidente, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari ed alla verbalizzazione, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati apparecchi video, di comunicazione e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

ART. 3 - DISCUSSIONE

- 3.1 Il Presidente nell'illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e nelle repliche può farsi assistere da alcuno degli amministratori o sindaci o dai soggetti legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi del precedente art. 2.2, al quale può richiedere di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente.
- 3.2 Il Presidente stabilisce le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, disciplina e regola la discussione dando la parola agli azionisti che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo, agli amministratori e ai sindaci, assicurando il reciproco rispetto dei diritti di tutti gli azionisti intervenuti e l'interesse della Società.
A tal fine il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, assicurando a coloro che hanno chiesto la parola facoltà di breve replica.

Il Presidente assicura la correttezza della discussione e adotta ogni opportuno provvedimento per impedire che sia turbato il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

3.3 Tutti gli azionisti aventi diritto al voto hanno diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione per chiedere chiarimenti ed esprimere le proprie opinioni. Gli interventi degli azionisti che hanno richiesto di prendere la parola dovranno riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno.

3.4 Il Presidente può stabilire all'atto dell'apertura della discussione, anche in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, la durata massima degli interventi e delle repliche e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione degli azionisti alla discussione.

Il Presidente invita a concludere gli interventi e le repliche che eccedano la durata massima stabilita o non siano pertinenti gli argomenti posti in discussione e, previo invito a concludere l'intervento, toglie la parola all'azionista che non si attenga a tale invito.

Il Presidente invita ad allontanarsi dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione, gli azionisti che, nonostante i richiami all'ordine, non consentano il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori assembleari per breve periodo, motivando tale decisione.

3.5 Il Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società presenti intervengono nella discussione e rispondono agli azionisti secondo le modalità stabilite dal Presidente.

3.6 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART. 4 - VOTAZIONI

4.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne siano stati allontanati a norma dell'art. 3.4 del presente Regolamento.

4.2 Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio palese. In apertura dei lavori e comunque prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti ed i mezzi per procedervi e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

4.3 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.